

## DECISIONE N. 291/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2003

## che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La promozione di una educazione di buona qualità figura tra gli obiettivi della Comunità europea.
- (2) I valori educativi dello sport sono stati riconosciuti dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, che ha così confermato altre dichiarazioni precedenti, in particolare la dichiarazione n. 29 allegata al trattato di Amsterdam, in cui si sottolinea il ruolo che lo sport assume nel forgiare l'identità delle persone.
- (3) Il Consiglio europeo di Nizza ha invitato le istituzioni comunitarie a tener conto dei valori educativi dello sport nell'azione che esplicano in applicazione delle diverse disposizioni del trattato, sottolineando in particolare la necessità che gli Stati membri, con l'appoggio della Comunità, promuovano il volontariato.
- (4) Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri della Gioventù riuniti in sede di Consiglio del 17 dicembre 1999, relativa alla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea <sup>(5)</sup>, si sottolinea che le attività sportive possono avere un valore pedagogico che contribuisce al rafforzamento della società civile e si invita la Commissione a concepire, in cooperazione con gli Stati membri, un approccio coerente inteso a sfruttare il potenziale educativo delle attività sportive.
- (5) Nella sua risoluzione sulla relazione della Commissione sulla salvaguardia delle strutture sportive attuali e sul mantenimento della funzione sociale dello sport <sup>(6)</sup>, il

Parlamento europeo ha sottolineato il valore educativo e sociale dello sport nonché la sua funzione per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

- (6) Nella risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport <sup>(7)</sup>, il Parlamento europeo ha altresì invitato la Commissione europea a proporre l'organizzazione di un Anno europeo dello sport.
- (7) Il Comitato delle regioni ha preso atto, nel suo parere relativo al documento di consultazione della Commissione «Modello europeo dello sport», dell'importanza dello sport nella formazione della persona.
- (8) Nella sua relazione sullo sport presentata al Consiglio europeo di Helsinki, la Commissione ha considerato la questione del ricorso alle attività sportive nei settori dell'educazione e della gioventù, in considerazione dei valori trasmessi dallo sport.
- (9) L'esercizio fisico regolare migliora la salute mentale e fisica e può costituire un contributo positivo per il processo di apprendimento.
- (10) L'istruzione dei giovani sportivi di entrambi i sessi non dovrebbe essere pregiudicata in conseguenza della loro partecipazione a competizioni sportive.
- (11) L'educazione attraverso lo sport dovrebbe promuovere l'identità e lo sviluppo personali dei ragazzi e delle ragazze.
- (12) Gli istituti di insegnamento e di formazione a tutti i livelli dovrebbero sfruttare maggiormente le opportunità offerte dallo sport in fatto di mobilità transnazionale e di scambi culturali.
- (13) Le Olimpiadi ed altri avvenimenti sportivi in programma nel 2004 faranno aumentare l'attenzione dei media e la consapevolezza del pubblico per lo sport. Si tratta di un'opportunità ideale per sottolineare il valore educativo dello sport.

<sup>(1)</sup> GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 531.

<sup>(2)</sup> GU C 149 del 21.6.2002, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 278 del 14.11.2002, pag. 21.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14 ottobre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 70) e decisione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2002.

<sup>(5)</sup> GU C 8 del 12.1.2000, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU C 135 del 7.5.2001, pag. 274.

<sup>(7)</sup> GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.